

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione assembleare permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI
E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 6 marzo 2025)

Relatore di maggioranza: MARCO MARINANGELI
Relatore di minoranza: ANTONIO MASTROVINCENTO

sulla proposta di atto amministrativo n. 78

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 13 febbraio 2025

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 9 NOVEMBRE 2000, N. 19
(PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2000-2006 DELLA REGIONE MARCHE
REDATTO AI SENSI DEL REG. CE N.1257/99).

ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE PER GLI IMPIANTI REALIZZATI IN
ATTUAZIONE DELLA MISURA H): IMBOSCHIMENTO
DELLE SUPERFICI AGRICOLE. MODIFICA TERMINE IMPEGNI.

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 sotto il profilo di legittimità e in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del Settore Struttura decentrata agricoltura di Pesaro Urbino nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare la modifica alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 9 novembre 2000, n. 19 (Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Marche redatto ai sensi del Reg. CE n.1257/99), Misura H): Imboschimento delle superfici agricole, così come riportata nell'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

*Identico***DELIBERA***Identico*

Nella scheda della Misura H) allegata alla deliberazione n. 19/2000 le parole:

“L’investimento è temporaneo ed è consentito il taglio a raso a maturità tecnico-economica, dietro autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione che ha concesso il contributo o dell’ente pubblico subentrante.

Debbono essere prestate le operazioni colturali necessarie all’affermazione dell’impianto, sulla base del piano colturale previsto nell’ambito del progetto, che dovrà prevedere inoltre, i tempi e le modalità per le potature ed i tagli a turno intermedio.

E’ possibile la rimozione delle ceppaie successivamente all’utilizzo. Nel piano colturale deve essere specificato il diametro di recidibilità previsto per l’utilizzazione; verrà inoltre ipotizzato, stante le caratteristiche della stazione d’impianto nonché le cure colturali previste, il numero di anni necessario per raggiungere tale diametro di utilizzazione. L’utilizzo potrà essere effettuato ad uno stadio di diametro inferiore a quello stabilito nel progetto, solo se verrà accertata una reale richiesta da parte dell’industria di trasformazione del legno, con esclusione di assortimenti per paleria e legna da ardere.

L’utilizzo effettuato senza autorizzazione dell’Amministrazione competente comporta revoca e decadenza dal contributo, con restituzione della somma percepita maggiorata degli interessi legali.”.

sono sostituite dalle seguenti:

“Debbono essere prestate le operazioni colturali necessarie all’affermazione dell’impianto, sulla base del piano colturale previsto nell’ambito del progetto, che dovrà prevedere inoltre, i tempi e le modalità per le potature ed i tagli a turno intermedio.

La durata del periodo di impegno, oltre il quale la superficie imboschita non è più sottoposta agli impegni di mantenimento, coltivazione ed utilizzo, indipendentemente da quanto previsto dai Piani di Coltura a suo tempo approvati è:

- a) di anni 20 dalla data di comunicazione di fine lavori di impianto per gli impianti di ARBORICOLTURA DA LEGNO;
- b) illimitata per gli impianti per "IMBOSCHIMENTI FORESTALI NATURALIFORMI" fermo restando che, comunque, NON potranno essere oggetto di riconversione verso le colture agricole od altra trasformazione d'uso del suolo;
- c) illimitata per gli impianti per la "CREAZIONE DI FILARI A DIVERSA FINALITÀ" fermo restando che, comunque, NON potranno essere oggetto di riconversione verso le colture agricole od altra trasformazione d'uso del suolo;
- d) di anni 20 dalla data di fine lavori di impianto per gli impianti di COLTIVAZIONE DI SPECIE A RAPIDO ACCRESCIMENTO;
- e) di anni 20 dalla data di fine lavori di impianto per gli IMPIANTI PER PRODUZIONI EDULI (dalle lettere L alla lettera P compresa).”.